

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	1/286
		Rev.	07

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO A

"CATALOGO REATI 231"

Aggiornato a Ottobre 2025

(Catalogo aggiornato alla data del 10 ottobre 2025; ultimo provvedimento inserito: Legge 23 settembre 2025, n.132)

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	2/286
		Rev.	07

Indice

1. Art. 24, D.Lgs. n. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024].....	4
2. Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024].....	8
3. Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].....	14
4. Art. 25, D.Lgs. n. 231/01 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	21
5. Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016]	26
6. Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].....	29
7. Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/01 - Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023].....	32
8. Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]	38
9. Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/01 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].....	46
10. Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	47
11. Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].....	51
12. Art. 187-quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018]	53
13. Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]	54
14. Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021].....	56
15. Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021; modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 19/2024].....	59

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	3/286
		Rev.	07

16. Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	61
17. Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]62	
18. Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]	68
19. Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati ambientali [aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023].....	69
20. Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dal D.L. n. 20/2023].....	93
21. Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Razzismo e xenofobia [aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	95
22. Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].....	96
23. Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	98
24. Art. 25- sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 141/2024]	102
25. Art.25 – septiesdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024].....	112
26. Art. 25 - duodevicies, D.Lgs. n. 231/01 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].....	115
27. Art. 25 - undevicies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro gli animali [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]	116
28. Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	118
29. L. n. 146/2006 - Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	121
30. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 [Aggiunto dal D. Lgs. 129/2024].....	126

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	4/286
		Rev.	07

1. Art. 24, D.Lgs. n. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)*
o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n.3/2019]*
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	5/286
		Rev.	07

- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1 (1).

- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024)*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	6/286
		Rev.	07

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)*

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]*

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	7/286
		Rev.	07

a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	8/286
		Rev.	07

2. Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio¹.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]*

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	9/286
		Rev.	07

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	10/286
		Rev.	07

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	11/286
		Rev.	07

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.
- La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	12/286
		Rev.	07

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]*

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	13/286
		Rev.	07

- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- *Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]*

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	14/286
		Rev.	07

3. Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	15/286
		Rev.	07

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	16/286
		Rev.	07

bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014.

- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	17/286
		Rev.	07

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	18/286
		Rev.	07

- Art. 1 L. 895/1967

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni².

- Art. 2. L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila³.

- Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

- Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila⁴.

² Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".

³ Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".

⁴ Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	19/286
		Rev.	07

- Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni⁵. Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

- Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

- Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
- 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne

⁵ Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro".

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	20/286
		Rev.	07

clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11⁶.

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

⁶ Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
- 2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
- 3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	21/286
		Rev.	07

4. Art. 25, D.Lgs. n. 231/01 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 e dalla Legge n. 114/2024]⁷

- *Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dalla L. n.3/2019]*

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci.

- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna

⁷ Eliminazione dei riferimenti, sia nella rubrica che nel testo dell'art. 25 del Decreto 231, al reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., alla luce dell'abrogazione dello stesso prevista dalla Legge n. 112/2024

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	22/286
		Rev.	07

alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	23/286
		Rev.	07

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n.3/2019 e dal D.Lgs. n. 92/2024]*

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	24/286
		Rev.	07

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- *Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n.3/2019 e modificato dalla Legge n. 114/2024]*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (1).

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	25/286
		Rev.	07

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (1).

- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]*

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	26/286
		Rev.	07

5. Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016]

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	27/286
		Rev.	07

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	28/286
		Rev.	07

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	29/286
		Rev.	07

6. Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)*

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	30/286
		Rev.	07

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	31/286
		Rev.	07

contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	32/286
		Rev.	07

7. Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/01 - Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	33/286
		Rev.	07

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	34/286
		Rev.	07

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]*

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	35/286
		Rev.	07

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n.3/2019]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	36/286
		Rev.	07

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017, modificato dalla L. n.3/2019]*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]*

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	37/286
		Rev.	07

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]*

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	38/286
		Rev.	07

8. Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	39/286
		Rev.	07

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
 Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
 Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*
 Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)*
 Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

- *Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]*
 Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	40/286
		Rev.	07

bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	41/286
		Rev.	07

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	42/286
		Rev.	07

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*

Chiunque istiga⁸ taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c. p. 43), previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

⁸ L'istigazione va intesa con riferimento ai reati in materia di terrorismo di cui agli artt. 270-270sexies, 280, 280bis e 289bis c.p..

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	43/286
		Rev.	07

- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	44/286
		Rev.	07

- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)*

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	45/286
		Rev.	07

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Committe ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Committe altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	46/286
		Rev.	07

9. Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/01 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	47/286
		Rev.	07

**10. Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale
[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]**

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	48/286
		Rev.	07

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	49/286
		Rev.	07

- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 199/2016]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	50/286
		Rev.	07

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- A. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- B. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- C. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	51/286
		Rev.	07

11. Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- *Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]*

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	52/286
		Rev.	07

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	53/286
		Rev.	07

12. Art. 187- quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018]

- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*

Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	54/286
		Rev.	07

13. Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	55/286
		Rev.	07

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	56/286
		Rev.	07

14. Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- *Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	57/286
		Rev.	07

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	58/286
		Rev.	07

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	59/286
		Rev.	07

15. Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021; modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 19/2024]

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	60/286
		Rev.	07

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato del D.L. 19/2024]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	61/286
		Rev.	07

16.Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- *Altre fattispecie*

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	62/286
		Rev.	07

17. Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]*

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a -ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	63/286
		Rev.	07

stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]*

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	64/286
		Rev.	07

in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]*

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	65/286
		Rev.	07

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	66/286
		Rev.	07

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]*

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)*

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	67/286
		Rev.	07

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	68/286
		Rev.	07

18. Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	69/286
		Rev.	07

19. Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati ambientali [aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]*

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	70/286
		Rev.	07

- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	71/286
		Rev.	07

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	72/286
		Rev.	07

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	73/286
		Rev.	07

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	74/286
		Rev.	07

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art.3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presenta articolo.

Art.6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	75/286
		Rev.	07

suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	76/286
		Rev.	07

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	77/286
		Rev.	07

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]*

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	78/286
		Rev.	07

disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	79/286
		Rev.	07

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	80/286
		Rev.	07

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)⁹ [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]*

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

⁹ L'art. 452 quaterdecies c.p., introdotto dal D.Lgs 21/2018, abroga e sostituisce l'art. 260 del D. Lgs n.152/2006.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	81/286
		Rev.	07

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]*

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	82/286
		Rev.	07

a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	83/286
		Rev.	07

degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	84/286
		Rev.	07

- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]*

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	85/286
		Rev.	07

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;

ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	86/286
		Rev.	07

sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9- bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stesa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento agli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	87/286
		Rev.	07

- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*

1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordices)

Chi inizia a installare o esercisce unostabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	88/286
		Rev.	07

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

- *Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- *Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

Art. 3

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	89/286
		Rev.	07

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	90/286
		Rev.	07

- *Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- *Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	91/286
		Rev.	07

- *Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	92/286
		Rev.	07

dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

- *Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	93/286
		Rev.	07

20. Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dal D.L. n. 20/2023]

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]*

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	94/286
		Rev.	07

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)*

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	95/286
		Rev.	07

21. Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Razzismo e xenofobia [aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)¹⁰*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

¹⁰ L'art. 604 bis c.p., introdotto dal D.Lgs n. 21/2018, abroga e sostituisce l'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	96/286
		Rev.	07

22. Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)*

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	97/286
		Rev.	07

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	98/286
		Rev.	07

23. Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)*
 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
 - 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)*
 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	99/286
		Rev.	07

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)*
 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
 - 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)*
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)*
 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	100/286
		Rev.	07

- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]¹¹*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]¹²*

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

¹¹ La fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”

¹² Si veda nota precedente.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	101/286
		Rev.	07

- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]¹³*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1).

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

¹³ Si veda nota precedente.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	102/286
		Rev.	07

24. Art. 25- sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 141/2024]

- *Diritti doganali e diritti di confine (art. 27. D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
 - 2) Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
 - 3) L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
 - a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78. D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
 - a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
 - b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali;
 - 2) La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

- *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	103/286
		Rev.	07

- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80. D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
 - b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
 - c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
 - 2) La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
 - a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
 - b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- *Contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse e restituzioni di diritti (art. 82 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	104/286
		Rev.	07

- *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- *Contrabbando di tabacchi lavorativi (art. 84 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
 - 2) I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
 - 3) Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
 - a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 500;
 - b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a uro 1.000.

- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*
 - 1) Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
 - 2) Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	105/286
		Rev.	07

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2) Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3) La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4) Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5) Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	106/286
		Rev.	07

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024 e modificato dal D.Lgs. 81/2025]*

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000..

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	107/286
		Rev.	07

- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	108/286
		Rev.	07

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	109/286
		Rev.	07

inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

- *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	110/286
		Rev.	07

motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

- *Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
- fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	111/286
		Rev.	07

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

- *Confisca delle misure di sicurezza patrimoniali (art. 96 D. Lgs n. 141/2024) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]*

1) Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2) Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3) Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4) Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5) Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	112/286
		Rev.	07

**25. Art.25 – septiesdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro il patrimonio culturale
[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]**

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	113/286
		Rev.	07

mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)*

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	114/286
		Rev.	07

- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 6/2024]*

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	115/286
		Rev.	07

26.Art. 25 - duodevicies, D.Lgs. n. 231/01 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	116/286
		Rev.	07

27.Art. 25 - undecies, D.Lgs. n. 231/01 - Delitti contro gli animali [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- *Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)*

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

- *Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)*

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

- *Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

- *Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)*

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	117/286
		Rev.	07

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- *Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)*

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	118/286
		Rev.	07

28. Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*

Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	119/286
		Rev.	07

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	120/286
		Rev.	07

fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	121/286
		Rev.	07

29. L. n. 146/2006 - Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza

 ISAB <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	122/286
		Rev.	07

anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	123/286
		Rev.	07

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	124/286
		Rev.	07

- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 236/2016]*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	125/286
		Rev.	07

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

 <u>ISAB S.r.l.</u>	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	126/286
		Rev.	07

30. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 [Aggiunto dal D. Lgs. 129/2024]

- *Responsabilità dell'ente (art.34 D. Lgs. 129/2024) [articolo introdotto dal D. Lgs. 129/2024]*

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114) [articolo introdotto dal D. Lgs. 129/2024]*

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le crypto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente crypto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	127/286
		Rev.	07

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

- a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o
- b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

- *Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114) [articolo introdotto dal D. Lgs. 129/2024]*

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	128/286
		Rev.	07

La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114) [articolo introdotto dal D. Lgs. 129/2024]*

A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività;

ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale;

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più crypto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una crypto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di crypto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di crypto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi

 ISAB S.r.l.	CATALOGO REATI 231	Cod. doc.	All. A – MOG
		Pag.	129/286
		Rev.	07

attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c) l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	(modificato dal D.L. n. 13/2022)	c.p.	316 bis	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura ogniqualevolta un soggetto, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. È importante notare che le nozioni di contributo, sovvenzione e finanziamento possono essere ricavate dalla legislazione in materia di pubblici incentivi. Si ritiene che: i contributi sono fondi per attività produttive, promozionali o culturali; le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto; i finanziamenti sono contratti di credito e/o garanzia a condizioni più favorevoli di quelli di mercato. Per “altre erogazioni dello stesso tipo” si intende, invece, ogni tipo di erogazione proveniente da ente pubblico, a carattere pecuniario e concessa a particolari condizioni di favore.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione	(modificato dalla L. n. 3/2019)	c.p.	316 ter	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nei casi in cui un soggetto, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, ottenga indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.												erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Ai fini della configurazione di tale fattispecie di reato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-bis c.p. relativamente al reato di malversazione di erogazioni pubbliche, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si configura nel momento dell’ottenimento delle suddette erogazioni.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Turbata libertà degli incanti Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.	(introdotto dalla L. n. 137/2023)	c.p.	353	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	NO	Il reato in esame si realizza nel momento in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni. Tale fattispecie di reato è idealmente correlabile alle attività inerenti alla partecipazione a procedure di acquisti e appalti pubblici o a vendite competitive in ambito pubblicistico. Alla luce delle tipicità aziendali, tenuto conto dello storico, il suddetto reato, per quanto astrattamente applicabile, non si ritiene "sensibile".
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	(introdotto dalla L. n. 137/2023)	c.p.	353 bis	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e)	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	NO	La norma in esame punisce le condotte propedeutiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.Tale fattispecie di reato è

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						idealmente correlabile alle attività inerenti alla partecipazione a procedure di acquisti e appalti pubblici o a vendite competitive in ambito pubblicistico.Alla luce delle tipicità aziendali, tenuto conto dello storico, il suddetto reato, per quanto astrattamente applicabile, non si ritiene “sensibile”.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	(introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)	c.p.	356	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto commetta frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.	(modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	640, c. 2 n.1	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici e raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, a un altro ente pubblico ovvero all’Unione Europea. Per artifici e raggiri si intendono anche le omissioni di informazioni che se conosciute avrebbero determinato in senso negativo la volontà dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall’ingannatore) e il

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		danno dello Stato o dell'ente pubblico.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	(modificato dal D.L. n. 13/2022)	c.p.	640 bis	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.	/	c.p.	640 ter	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico o telematico attraverso la sua manipolazione. Affinché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o	04/07/01	[modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti,	(introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)	L. 23/12/1986, n.898	2	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per	3	24	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture		dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 90/2024]	premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1 (1).						ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.			
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	/	c.p.	491 bis	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti: - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);- Falsità ideologica commessa dal privato in atto

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		pubblico (art. 483 c.p.);- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	(modificato dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	615 ter	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa	(modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	615 quater	100	400	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione	3	24	/	SI	SI	Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					dalla Legge n. 90/2024]	apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.						dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	(modificato dalla Legge n. 238/2021)	c.p.	615 quinquies	100	300	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	In particolare, si configura il delitto in esame nell'ipotesi in chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615-ter, terzo comma;	(modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	617 quater	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell’impedimento o nell’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						2) in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.												
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.	(modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	617 quinquies	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	In particolare, compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.La pena è della reclusione da tre a otto anni:1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.	(modificato dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	635 bis	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.	(modificato dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	635 ter	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	3	24	/	SI	SI	Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).						e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.	(modificato dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	635 quater	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.	(aggiunto dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	635 quater.1	100	400	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal	<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,	(modificato dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	635 quinquies	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle	3	24	/	SI	SI	Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appl. cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).						autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Frode informatica del certificatore di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	/	c.p.	640 quinquies	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	reato aggiunto dal D.L. n. 105/2019	D.L. 21 settembre 2019, n. 105	art. 1, co. 11	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Il D.L. 105/2019 (convertito in legge con L. 18 novembre 2019, n. 133) – che ha istituito il Perimetro di Sicurezza Cibernetica al fine di garantire un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale – ha altresì integrato l'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 mediante l'introduzione nel novero dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 del reato di cui all'art. 1, co. 11 del D.L. 105/2019.
H	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/08	[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 90/2024]	Estorsione Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.	(aggiunto dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	art. 629, comma 3	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	24	24	/	SI	SI	Il delitto di estorsione punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringendo un'altra persona a fare o ad omettere qualcosa, procuri a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Si tratta, dunque, di un reato caratterizzato dalla cooperazione della vittima, la quale viene carpirella dall'agente attraverso la violenza o la minaccia.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di	/	c.p.	416, escluso comma 6	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano, costituendo o organizzando un'associazione criminosa, allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. In

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						dieci o più. (...) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.						la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			tal caso, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	(modificato dalla L. n. 69/2015)	c.p.	416 bis	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la pena della reclusione da dodici a diciotto anni. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi del primo comma di cui all'art.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		416 c.p., da quindici a ventisei anni nei casi di promozione direzione e organizzazione.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	/	L. 203/91	/	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la pena della reclusione da dodici a diciotto anni. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi del primo comma di cui all'art. 416 c.p., da quindici a ventisei anni nei casi di promozione direzione e organizzazione.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Sequestro di persona a scopo di estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona	/	c.p.	630	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce con la reclusione da venticinque a trenta anni chiunque sequestra una persona allo scopo di

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA					sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.								consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.	
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	/	DPR 309/90	74	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	/	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione per delinquere (...) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	/	c.p.	416, comma 6	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano, costituendo o organizzando un'associazione criminosa, allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. In tal caso, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI	24ter	Delitti di criminalità organizzata	25/07/09	[aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato]	Scambio elettorale politico-mafioso Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la	/	c.p.	416 ter	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo	SI	SI	/

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	TRANSDAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA				dalla L. 69/2015]	reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014.						autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in analisi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	25/07/09	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	(modificato dalla L. n. 69/2015)	c.p.	317	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	NO	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. (si pensi, ad esempio, al caso in cui, nell'ambito del rilascio di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico, il Pubblico Ufficiale competente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa un esponente aziendale ad assumere un suo familiare). Con riferimento a tale reato si precisa che, poiché tale reato è un c.d. "reato proprio" ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. "reato proprio".

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	25/07/09	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Corruzione per l’esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	(modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dalla L. n.3/2019)	c.p.	318	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazioe, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi, ad esempio, al caso in cui al fine di velocizzare l’ottenimento di un’autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al Pubblico Ufficiale competente l’assunzione o l’attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare). La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da tre a otto anni. Con riferimento al reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p. si precisa che, poiché tale reato è un c.d. “reato proprio” ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. “reato proprio”.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci.	(modificato dalla L. n. 69/2015)	c.p.	319	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazioe, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal Pubblico Ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione.Con riferimento al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. si precisa che, poiché tale reato è un c.d. "reato proprio" ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. "reato proprio".
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	/	c.p.	319 bis	200	600	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il	SI	SI	Per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) la pena può essere aumentata qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene, nonché il pagamento

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			o il rimborso dei tributi.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.G3	(modificato dalla L. n. 69/2015)	c.p.	319 ter, c. 1	200	600	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazioe, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.G3	(modificato dalla L. n. 69/2015)	c.p.	319 ter, c.2	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazioe	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; potrà dunque essere chiamata a

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	(aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)	c.p.	319 quater	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Con riferimento al reato di induzione indebita di dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p. si precisa che, poiché tale reato è un c.d. "reato proprio" ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. "reato proprio".
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	/	c.p.	320	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	SI	SI	Ai sensi dell’art. 320 c.p. le disposizioni di cui all’art. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]							dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un Pubblico Ufficiale. Con riferimento al reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 c.p. si precisa che, poiché tale reato è un c.d. "reato proprio" ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. "reato proprio".
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	/	c.p.	321	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Le pene stabilite per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) sono applicate anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020,	Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.	/	c.p.	322, c.1-3	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.						licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero a ritardare od omettere un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Le pene di cui sopra, si applicano al Pubblico Ufficiale che sollecita una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p..
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	/	c.p.	322, c. 2-4	200	600	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero a ritardare od omettere un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			delle sue funzioni o dei suoi poteri. Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. Le pene di cui sopra, si applicano al Pubblico Ufficiale che sollecita una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p..
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell’ Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e	(modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n.3/2019 e dal D.Lgs. n. 92/2024)	c.p.	322 bis	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Le persone indicate nel primo comma dell’art. 322-bis c.p. sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.Con riferimento ai reati previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p., per coloro che si siano efficacemente adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.Ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 159/2011, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l’applicazione e sino

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.												a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.	(aggiunto dalla L. n.3/2019 e modificato dalla Legge n. 114/2024)	c.p.	346 bis	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (1).	(introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)	c.p.	314, c.1	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio si appropria di una somma di denaro o di altra cosa mobile di cui è in possesso o comunque ne ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio. La pena prevista per il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).			quattro a dieci anni e sei mesi. Con riferimento al reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. si precisa che, poiché tale reato è un c.d. "reato proprio" ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. "reato proprio". Infine, si deve notare che, ai sensi dell'art. 25, co. 1, D. Lgs. 231/2001, il reato di peculato rileva ai fini della responsabilità amministrativa delle società e degli enti soltanto qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Peculato mediante profitto dell'errore altrui Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (1).	(introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)	c.p.	316	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un soggetto terzo, denaro o altra utilità. Con riferimento al reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. si precisa che, poiché tale reato è un c.d. "reato proprio" ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, tale fattispecie di reato rileva soltanto nel caso di concorso nel c.d. "reato proprio". Infine, si deve notare che, ai sensi dell'art. 25, co. 1, D. Lgs. 231/2001, il reato di peculato mediante profitto

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		dell'errore altrui rileva ai fini della responsabilità amministrativa delle società e degli enti soltanto qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	04/07/01	[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024 e dalla Legge n. 114/2024]	Indebita destinazione di denaro o cose mobili Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000	(aggiunto dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.Lgs. n. 92/2024)	c.p.	314 bis	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).	SI	SI	La condotta, consistente nell'appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, è simile a quella prevista dall'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., da cui si differenzia per la qualifica rivestita dal soggetto attivo. Il nuovo art. 314-bis c.p. costruisce una figura mediana tra gli artt. 314 (peculato) e 323 (abuso d'ufficio) c.p. (dei quali ricalca anche la formulazione) che disciplina un reato proprio, per violazione di doveri funzionali da parte di chi, pubblico ufficiale (secondo la definizione di cui all'art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p.), esercita mansioni pubbliche. Presupposto è che si abbia, per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile, da intendersi come entità materiale, suscettibile di essere trasportata, che abbia un valore economicamente valutabile, altrui. Il reato previsto dall'art. 314 bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" è un c.d. "reato proprio", ossia un reato che può essere commesso da soggetti muniti della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		Tenuto conto delle tipicità della realtà aziendale in esame, tale fattispecie di reato si ritiene “applicabile” soltanto nel caso di concorso nel c.d. “reato proprio”.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.	/	c.p.	454	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).	/	c.p.	455	500	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e)	3	12	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	/	c.p.	457	100	200	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.	/	c.p.	459	100	300	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.	/	c.p.	460	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d)	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	/	c.p.	464	100	200	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	/	c.p.	473	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali od esteri, opere dell'ingegno o prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno o prodotti industriali, contraffatti o alterati. (1) Tale reato si configura anche nel caso in cui le condotte sopra menzionate abbiano ad oggetto brevetti, disegni o modelli industriali nazionali od esteri.(2) La norma prevede che il reato sia punibile solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con	/	c.p.	474	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,	3	12	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 473 c.p., introduca nel

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO				dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.						licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						territorio italiano al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale condotta è punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Inoltre, l'art. 474 c.p. punisce con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000 chiunque detenga al fine di vendita, ponga in vendita o metta in circolazione i prodotti di cui sopra al fine di trarne profitto.La norma prevede che il reato sia punibile solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	/	c.p.	453	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/01	[aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	/	c.p.	461	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	/	c.p.	513	100	500	/	/	/	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto utilizzi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 103 a Euro 1.032.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	/	c.p.	513 bis	100	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di	3	24	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, ponga in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						se gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
I	DELITTI DI FALSITA IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	/	c.p.	514	100	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto, ponendo in vendita o mettendo in circolazione su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514 c.p., può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 c.p..

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	/	c.p.	515	100	500	/	/	/	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la fattispecie di reato in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	/	c.p.	516	100	500	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da	/	c.p.	517	100	500	/	/	/	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.												con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.
I	DELITTI DI FALSITA IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	/	c.p.	517 ter	100	500	/	/	/	/	SI	SI	La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000.Si applicano le disposizioni degli art.474-bis, 474-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma, c.p..I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	/	c.p.	517 quater	100	500	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.	/	c.p.	440	100	1000	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.	/	c.p.	442	100	1000	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.	/	c.p.	444	100	1000	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.	/	c.p.	473	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per	3	12	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.						ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	/	c.p.	474	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	/	c.p.	515	100	1000	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	/	c.p.	516	100	500	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	/	c.p.	517	100	500	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
I	DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	14/01/13	/	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	/	c.p.	517 quote r	100	500	/	/	/	[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	False comunicazioni sociali Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	(modificato dalla L. n. 69/2015)	c.c.	2621	200	400	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	L'art. 2621 c.c. mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole, infatti, impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
																		situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	(modificato dalla L n. 69/2015)	c.c.	2622	400	600	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	L'art. 2622 c.c. mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e coloro che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico esponendo fatti non veritieri ovvero omettendo comunicazioni imposte dalla legge, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Il delitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La punibilità è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
																		ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. In tali ultimi due casi, sono irrogate sanzioni amministrative da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	/	c.c.	2621 bis	100	200	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	L'articolo 2621-bis c.c. è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni. La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		piccoli imprenditori. In tal caso, si applicano le medesime pene previste in caso di “fatti di lieve entità” e il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o di altri destinatari delle relative comunicazioni sociali. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2621-ter c.c., se il fatto è di “particolare tenuità”, trova applicazione la causa di non punibilità contenuta nell’art. 131-bis del Codice Penale in materia di “particolare tenuità del fatto”. Tale principio, di portata generale, trova altresì applicazione in tutti i casi in cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. La sussistenza della “particolare tenuità del fatto” dovrà essere valutata dal giudice anche in considerazione dell’entità dell’eventuale danno cagionato.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.	(aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n.3/2019)	c.c.	2635	400	600	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.												violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Impedito controllo 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	/	c.c.	2625, c.2	200	360	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, che si configura, qualora questi ultimi occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. Tale condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. In tal caso, è prevista l'applicazione della pena della reclusione fino ad un anno.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Indebita restituzione di conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	/	c.c.	2626	200	360	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, salvo il caso in cui ciò avvenga in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale sociale legittimamente

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		adottata dai soci. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie di reato è la reclusione fino ad un anno.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	/	c.c.	2627	200	260	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. In ogni caso, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	/	c.c.	2628	200	360	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. In ogni caso, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002;	Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del	/	c.c.	2629	300	360	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura allorché gli

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.									conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.			amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando un danno ai creditori. In ogni caso, qualora gli amministratori risarciscano il danno ai creditori prima del giudizio, il reato si estingue.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	/	c.c.	2632	200	360	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori o i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrivano reciprocamente azioni o quote; sopravvalutino in modo rilevante i beni conferiti in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	/	c.c.	2633	300	360	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal	Illecita influenza sull'assemblea 1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	/	c.c.	2636	300	660	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e'	SI	SI	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]										aumentata di un terzo.			profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Aggiotaggio 1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.	(articolo modificato dalla Legge n. 132/25)	c.c.	2637	400	1000	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora siano diffuse notizie false ovvero siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	/	c.c.	2638, c.1 -2	400	800	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi L'amministratore o il componente del consiglio di	(aggiunto dalla legge	c.c.	2629 bis	400	1000	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".	n. 262/2005)								reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.			
B	REATI SOCIETARI	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare 1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	(aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023)	D.Lgs. 19/2023	54	150	300	/	/	/	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	NO	Tale reato fa riferimento alle operazioni di fusione transfrontaliera (ovvero le operazioni di fusione effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) e, in particolare, all'attività di rilascio del "certificato preliminare", da parte di un notaio su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione stessa. Tenuto conto delle tipicità della realtà aziendale in esame (anche in base all'analisi dello storico delle operazioni della società), il suddetto reato, per quanto astrattamente applicabile, è ritenuto poco probabile.
A	REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25ter	Reati societari	16/04/02	[aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.La pena di cui al	(aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017, modificato dalla L. n.3/2019)	c.c.	2635 bis	200	400	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di	3	24	Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.						contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.					ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.	
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.	/	c.p.	270	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo	/	c.p.	270	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.	SI	SI	Il reato punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE					comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.						funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTRICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	/	c.p.	270 bis	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai	SI	SI	Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
															sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	/	c.p.	270 bis	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Circostanze aggravanti e attenuanti Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per	(aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018)	c.p.	270 bis.1	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo	SI	SI	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.						l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	/	c.p.	270 ter	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis c.p..
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	/	c.p.	270 ter	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci	SI	SI	Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis c.p..

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	/	c.p.	270 quater	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis c.p., arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da sette a quindici anni. Sempre al di fuori dei casi dell'art. 270-bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque ad otto anni.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	/	c.p.	270 quater	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis c.p., arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da sette a quindici anni.Sempre al di fuori dei casi dell'art. 270-bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque ad otto anni.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	(aggiunto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015)	c.p.	270 quater.1	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la	SI	SI	Il reato punisce chiunque fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												pubblicizzare beni o servizi.			commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	(aggiunto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015)	c.p.	270 quater.1	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	/	c.p.	270 quinquies	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	/	L. n. 153/2016	270 quinquies.1	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater. 1 c.p., raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, c.p.. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La pena è aumentata per chi custodisce i beni indicati al primo comma.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo	/	L. n. 153/2016	270 quinquies.1	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci	SI	SI	Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater. 1 c.p.,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE		dal codice penale e dalle leggi speciali			realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.						la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, c.p.. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La pena è aumentata per chi custodisce i beni indicati al primo comma.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.G107	/	L. n. 153/2016	270 quinquies.2	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione	SI	SI	Il reato punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, c.p.. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da due a sei anni e la multa da 3.000 a 15.000 Euro.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
															dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Condotte con finalità di terrorismo 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	/	c.p.	270 sexies	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Ai fini della fattispecie di reato di cui al precedente art. 270-quinquies. 2 c.p., sono considerate con finalità di terrorismo, le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Condotte con finalità di terrorismo 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	/	c.p.	270 sexies	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una	SI	SI	Ai fini della fattispecie di reato di cui al precedente art. 270-quinquies. 2 c.p., sono considerate con finalità di terrorismo, le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Attentato per finalità terroristiche o di everzione Chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	/	c.p.	280	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Attentato per finalità terroristiche o di everzione Chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della	/	c.p.	280	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e'	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appl. cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	ATTIVITÀ CRIMINOSE					reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.						commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	/	c.p.	280 bis	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai	SI	SI	Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
															sensi dell'articolo 16, comma 3.			leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	/	c.p.	280 bis	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Atti di terrorismo nucleare È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	/	c.p.	280ter	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Atti di terrorismo nucleare È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	/	c.p.	280ter	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	/	c.p.	289bis	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la	SI	NO	Il reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona. La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												pubblicizzare beni o servizi.			commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma dell'art. 289-bis c.p. è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma dell'art. 289-bis c.p. è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 289-bis c.p., ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 289-bis c.p..
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione Chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	/	c.p.	289 bis	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la	SI	NO	Il reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, sequestra una persona. La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
												pubblicizzare beni o servizi.			commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma dell'art. 289-bis c.p. è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma dell'art. 289-bis c.p. è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 289-bis c.p., ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 289-bis c.p..
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Sequestro a scopo di coazione Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.	(aggiunto dal dal D.Lgs. 21/2018)	c.p.	289ter	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei	SI	NO	Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												pubblicizzare beni o servizi.			reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	NO	secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Sequestro a scopo di coazione Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.	(aggiunto dal dal D.Lgs. 21/2018)	c.p.	289ter	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	NO	Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c. p. 43), previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.	/	c.p.	302	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a	SI	SI	Chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del titolo I (Delitti contro lo Stato) del codice penale, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	/	c.p.	304	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.Per i promotori la pena è aumentata.Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	/	c.p.	304	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Cospirazione politica mediante associazione Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.	/	c.p.	305	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una	SI	SI	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. Quando tre o più persone si associano

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Cospirazione politica mediante associazione Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.	/	c.p.	305	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Banda armata: formazione e partecipazione Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.	/	c.p.	306	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Banda armata: formazione e partecipazione Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.	/	c.p.	306	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	/	c.p.	307	200	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di	/	L. n. 342/1976	1	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE					reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.						funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Danneggiamento delle installazioni a terra Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	/	L. n. 342/1976	2	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
															sensi dell'articolo 16, comma 3.			
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Sanzioni 1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.	/	L. n. 422/1989	3	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Pentimento operoso Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.	/	D.Lgs. n. 625/1979	5	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/03	[aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di	/	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	2	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Se il delitto è punito con la pena della reclusione non	SI	SI	1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.5. Commette altresì un reato chiunque:(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.					la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma	

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.5. Commette altresì un reato chiunque:(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFobia	25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	02/02/06	[aggiunto dalla L. n. 7/2006]	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle	/	c.p.	583 bis	300	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di	12	24	Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì' revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.						contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25ques	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	/	c.p.	600	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25qu inquis	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Prostituzione minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	/	c.p.	600 bis, c.1	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25qu inquis	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Prostituzione minorile (...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	/	c.p.	600 bis, c.2	200	700	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25qu inquis	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Pornografia minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o	/	c.p.	600 ter, c. 1-2	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione	SI	NO	Tale fattispecie di reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 24.000 a Euro 240.000 chiunque: - utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico;

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.						la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			- recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi commercializzi il materiale pornografico di cui sopra. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico sopra menzionato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25ques	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Pornografia minorile (...) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.	/	c.p.	600 ter, c.3-4	200	700	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	NO	Tale fattispecie di reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 24.000 a Euro 240.000 chiunque: - utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico; - recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi commercializzi il materiale pornografico di cui sopra. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico sopra menzionato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25ques	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Detenzione o accesso a materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.	(modificato dalla Legge n. 238/2021)	c.p.	600 quote r	200	700	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	NO	Tale fattispecie di reato si configura qualora, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., un soggetto consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione fino a tre anni e la multa non inferiore a Euro 1.549. La pena aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25qu inq ues	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	(aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)	c.p.	600 quate r.1	300	800	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	NO	Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applichino anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma, in tal caso, la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25qu inq ues	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.	/	c.p.	600 quinq uies	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25qu inq ues	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Tratta di persone È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha	/	c.p.	601	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.						c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25ques	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	/	c.p.	602	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25ques	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.La pena è aumentata:1) se il reato è commesso da più persone riunite;2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un	(modificato dalla Legge n. 238/2021)	c.p.	609undecies	200	700	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						pregiudizio grave;4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.									dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25ques	Delitti contro la personalità individuale	24/08/03	[aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L.199/2016]	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: A. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; B. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; C. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	(aggiunto dalla L. n. 199/2016)	c.p.	603 bis	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizzi, assuma o impieghi manodopera anche mediante l'attività di intermediazione sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	25sexies	Reati di abuso di mercato	12/05/06	[aggiunto dalla L. n. 62/2005]	Manipolazione del mercato 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto	(articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025)	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000	/	/	/	Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.												
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	25sexies	Reati di abuso di mercato	12/05/06	[aggiunto dalla L. n. 62/2005]	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.	(modificato dalla Legge n. 238/2021)	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000	/	/	/	Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	187quies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	12/05/06	[modificato dal D.Lgs. 107/2018]	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.	/	Reg. UE n. 596/2014	14	100	1000	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	187quies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	12/05/06	[modificato dal D.Lgs. 107/2018]	Divieto di manipolazione del mercato Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.	/	Reg. UE n. 596/2014	15	100	1000	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
G	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	25/08/07	[aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]	Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	/	c.p.	589	1000	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o	3	12	Se in seguito alla commissione del l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodottoSi applica per le seguenti tipologie di aziende (Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): 2. Nei casi previsti al comma	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona.Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
												sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.			
G	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	25/08/07	[aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]	Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	/	c.p.	589	250	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli	3	12	Si applica, fatti salvi i casi di cui sopra	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
G	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTIC HE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	25se pties	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	25/08/07	[aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]	Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	/	c.p.	590	100	250	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, violando le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima. Nel caso in cui il soggetto agente abbia causato lesioni gravi è prevista la pena della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 Euro. Qualora, invece, il soggetto agente abbia causato lesioni gravissime, è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è: - grave: • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; - gravissima se dal fatto deriva:

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		• una malattia certamente o probabilmente insanabile; • la perdita di un senso; • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/07	[aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell' articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7-bis).La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.	(modificato dal D.Lgs. 195/2021)	c.p.	648	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque–fuori dei casi di concorso nel reato – al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25oc ties	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/07	[aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	(modificato dal D.Lgs. 195/2021)	c.p.	648 bis	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce chiunque – fuori dei casi di concorso nel reato – sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato in esame si configura anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25oc ties	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/07	[aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	(modificato dal D.Lgs. 195/2021)	c.p.	648 ter	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque – fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio) – impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25oc ties	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/07	[aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.Si applica l'ultimo comma dell' articolo 648.	(modificato dal D.Lgs. 195/2021)	c.p.	648 ter-1	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	SI	SI	L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, ha inserito nel codice penale, all'art. 648-ter 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		nel massimo a cinque anni
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	14/12/21	[aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 19/2024]	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	/	c.p.	493ter	300	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazioe, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte. Pertanto, non è richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Si rileva che in caso di condanna o comunque di applicazione della pena, è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	14/12/21	[aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 19/2024]	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.	/	c.p.	493quate r	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazioe	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal	SI	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.						e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.			distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Anche in tale ipotesi, così come nel reato di cui all’art. 493 ter c.p., è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici , nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	14/12/21	[aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 19/2024]	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).	/	c.p.	640 ter	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.Si segnala che è il D. Lgs. 184/2021 che è stata introdotta la circostanza aggravante per il caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento "di

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												pubblicizzare beni o servizi.			anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.			denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
C	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, DI RICICLAGGIO, NONCHÉ DI AUTORIZICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE	25oc ties. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	14/12/21	[aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 19/2024]	Trasferimento fraudolento di valori Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.	(introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato del D.L. 19/2024)	c.p.	512 bis	250	600	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si riferisce alla condotta fraudolenta di chi trasferisce fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
L	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	25no vies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico,	(articolo modificato dalla Legge n. 132/2025)	Legge n. 633/19 41	art. 171 comma 1 lett. a) bis	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica	3	12	/	SI	SI	La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ			
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione	
								FONTE	ART.										
						immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a -ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.						amministratore, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.							dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett- a-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633). Nel primo caso la pena è la multa da Euro 51 a Euro 2.065, nel secondo è prevista la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a Euro 516.
L	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	25nov	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.	/	Legge n. 633/1941	art. 171 comma 3	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o	3	12	/	SI	SI	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.	

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
L	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	25no vies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	(modificato dalla L. n. 166/2024)	Legge n. 633/1941	171 bis, c.1 e 2	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	SI	SI	La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, co. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633). Si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante entità.
L	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	25no vies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di	(modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024)	Legge n. 633/1941	171 ter	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le	3	12	/	SI	SI	La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge 22 aprile

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ				
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione		
								FONTE	ART.											
						<u>opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa</u> È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria							prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.							1941, n. 633), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costituente della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis, co. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633). La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 a Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante entità.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ				
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione		
								FONTE	ART.											
						dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.														
L	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	25no vies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	(modificato dalla L. n. 166/2024)	Legge n. 633/1941	171 septies	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.		

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
L	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/09	[aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	/	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	15/08/09	[aggiunto dalla L. n. 116/2009]	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	/	c.p.	377bis	100	500	/	/	/	/	SI	SI	Si precisa che tale fattispecie di reato, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001, era già prima sanzionata con la responsabilità amministrativa dell'ente – ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146/2006 – soltanto qualora la fattispecie di reato era caratterizzata

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		dalla transnazionalità.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	articolo modificato dalla Legge n. 82/2025	c.p.	727 bis	100	250	/	/	/	/	SI	SI	/
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.	articolo modificato dalla Legge n. 82/2025	c.p.	733 bis	150	250	/	/	/	/	SI	SI	/
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (...) 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	/	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali: - apertura, effettuazione o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata. Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015,	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (...) 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue	/	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.												alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità. Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito con l'arresto fino a due anni .
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (...) 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.	/	Dlgs 152/06	137, c.5 (prim o perio do)	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali: - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione). Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 .
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (...) 5. (...) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.	/	Dlgs 152/06	137, c.5 (secondo perio do)	200	300	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	3	6	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa. Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da Euro 6.000 a Euro 121.000.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (...) 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.	/	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:- violazione del divieto di scarico nel suolo e nelle acque sotterranee. Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito con l'arresto sino a tre anni.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (...) 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	/	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali: - scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		il divieto assoluto di sversamento. Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito con l'arresto da due mesi a due anni.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; (...) 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.1;2 letter a a)	300	450	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali: - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.1 bis	500	1000	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	SI	SI	Il reato punisce chi effettua attività di gestione dei rifiuti in modo non autorizzato (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione), quando da tali condotte deriva un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone oppure per l'ambiente. Si tratta di una forma aggravata rispetto al reato base di gestione illecita dei rifiuti, poiché tiene conto della gravità del rischio prodotto.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.1 ter	/	/	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	sanzione accessoria a carico del conducente del veicolo.	SI	SI	Il reato riguarda chi effettua attività di gestione dei rifiuti senza la necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione previste dalla legge (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero, commercio o intermediazione).

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
M	REATI AMBIENTALI	25undes	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.1 quater	/	/	consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato			/	SI	SI	stabilisce che, quando le violazioni del c.1 ter sono commesse utilizzando veicoli a motore, si applica al conducente una sanzione accessoria. Al conducente del veicolo utilizzato per l'attività illecita si applica la sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi, secondo le regole del Codice della Strada
M	REATI AMBIENTALI	25undes	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (...) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da da uno a cinque anni Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.3	400	600	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	SI	SI	Il reato punisce chi realizza o gestisce una discarica senza la prescritta autorizzazione. Rientra tra le forme più gravi di gestione illecita dei rifiuti, poiché la discarica rappresenta un impianto stabile e potenzialmente pericoloso per l'ambiente e la salute pubblica.
M	REATI AMBIENTALI	25undes	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; (...)	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.3 bis (primo periodo)	500	1000	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	SI	SI	Il reato punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata quando da tale condotta deriva un pericolo concreto per la vita, l'incolumità delle persone o l'ambiente. Si tratta di una fattispecie aggravata rispetto al reato base di discarica abusiva, introdotta per reprimere con maggiore severità le situazioni che comportano un rischio ambientale o sanitario significativo.
M	REATI AMBIENTALI	25undes	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: (...) b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.3 bis (secondo periodo)	600	1200	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	SI	SI	Il reato punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata quando da tale condotta deriva un pericolo concreto per la vita, l'incolumità delle persone o l'ambiente. Si tratta di una fattispecie aggravata rispetto al reato base di discarica abusiva, introdotta per reprimere con maggiore severità le

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
																		situazioni che comportano un rischio ambientale o sanitario significativo.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (...) 3.ter Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.3 ter	/	/	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	/	SI	SI	Prevede una sanzione accessoria obbligatoria per chi sia condannato (o abbia patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per la realizzazione o gestione di una discarica abusiva, anche nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3-bis. In tali casi, il giudice dispone la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica, salvo che il terreno appartenga a persona estranea al reato.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (...) 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	/	SI	SI	Il reato punisce chiunque effettua attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006, cioè combina o mescola tra loro rifiuti di diversa natura o pericolosità senza le necessarie autorizzazioni o in modo non conforme alle prescrizioni di sicurezza. La condotta è considerata pericolosa perché può aumentare la tossicità o la difficoltà di trattamento dei rifiuti, rendendo più complesso il loro smaltimento o recupero sicuro
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (...) 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.6	150	250	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
																		i seguenti reati ambientali: - deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi. Il soggetto che ponga in essere tale fattispecie di reato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o la pena dell'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (...) 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.7	/	/	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	/	SI	SI	La norma punisce chi non rispetta gli obblighi previsti dagli articoli 231, 233 e 234 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla gestione di particolari tipologie di rifiuti, come: 1 -veicoli fuori uso (art. 231), 2- oli usati (art. 233), 3- apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 234). Tali articoli disciplinano modalità di raccolta, trasporto, trattamento e tracciabilità dei rifiuti, nonché gli obblighi di comunicazione e registrazione a carico degli operatori del settore. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (...) 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	256, c.8,9	/	/	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.	SI	SI	/

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	/	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250	/	/	/	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee. Nel primo caso la pena è dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 26.000. Nel secondo caso la pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000. Se l'inquinamento è provato da sostanze pericolose si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee(...) 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	/	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee. Nel primo caso la pena è dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 26.000.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		Nel secondo caso la pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000. Se l'inquinamento è provato da sostanze pericolose si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000.
M	REATI AMBIENTALI	25undes	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (...) 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero,-riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	258, c.4 (secondo periodo)	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
M	REATI AMBIENTALI	25undes	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Traffico illecito di rifiuti 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]	Dlgs 152/06	259, c.1	300	450	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	/	SI	SI	La norma stabilisce che, quando i reati ambientali di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 (ossia gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita e traffico transfrontaliero di rifiuti) vengono commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o di un'organizzazione, le pene sono aumentate di un terzo. Inoltre, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività organizzata risponde anche per omessa

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		vigilanza sui dipendenti o collaboratori che hanno commesso il reato.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	/	c.p.	452 quaterdecies (prim o periodo)	300	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	SI	SI	La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.La pena è della reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Il giudice può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (...) Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	/	c.p.	452 quaterdecies (secondo periodo)	400	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la	SI	SI	La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					dalla L. n. 137/2023]							commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.			organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è della reclusione è da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Il giudice può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (...) Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.	modificato dal Decreto Legge n. 116/2025	c.p.	452 quaterdecies (dal terzo periodo)	500	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	SI	SI	La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.La pena è della reclusione è da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Il giudice può ordinare il

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.						l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (...) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.	/	Dlgs 152/06	260 bis, c.6	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (...) 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti	/	Dlgs 152/06	260 bis, c.7	150	250	/	/	/	/	SI	SI	I trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.												euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (...) 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.	/	Dlgs 152/06	260 bis, c.8 (prim o perio do)	150	250	/	/	/	/	SI	SI	Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (...) 8. (...) La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.	/	Dlgs 152/06	260 bis, c.8 (secondo perio do)	200	300	/	/	/	/	SI	SI	La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Sanzioni (...) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	/	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250	/	/	/	/	SI	SI	Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:	/	L. 150/92	1, c.1	100	250	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.												
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (...) 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	/	L. 150/92	1, c.2	150	250	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con	/	L. 150/92	2, com mi 1 e 2	100	250	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.												
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (...) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.	/	L. 150/92	6, c.4	100	250	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze	/	L. 150/92	3bis, c.1	100	500	/	/	/	1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presenta articolo.									pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.			
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (...) 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	/	L. 549/93	3, c.6	150	250	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento doloso provocato da navi 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.	/	Dlgs 202/07	8, c.1	150	250	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni,	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento doloso provocato da navi (...) 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.	/	Dlgs 202/07	8, c.2	200	300	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento colposo provocato da navi 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.	/	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento colposo provocato da navi (...) 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.	/	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per	3	6	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.	(modificato dalla L. n. 137/2023)	c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis	250	600	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.Costituiscono disastro ambientale alternativamente:1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo	(modificato dalla L. n. 137/2023)	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater	400	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	3	24	/	SI	SI	La fattispecie di reato in esame si configura qualora un soggetto ponga in essere condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.						e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da cinque a quindici anni.La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	/	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinquies	200	500	/	/	/	/	SI	SI	L'art. 452-quinques c.p. prevede che, qualora le fattispecie di reato di cui agli art. 452-bis e 452-quater c.p. siano realizzate con colpa, anziché con dolo, le pene previste per i reati di cui ai suddetti articoli sono ridotte da un terzo a due terzi. Inoltre, l'art. 452-quinques c.p. prevede che nel caso in cui i reati di cui agli art. 452-bis e 452-quater c.p. siano realizzati con colpa e da tali condotte derivi un pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n.	Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416	/	c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies	300	1000	/	/	/	/	SI	SI	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o con-

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]	sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.												corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis c.p. sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	/	c.p. (Tit. VI -bis)	452 sexies	500	900	/	/	/	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un soggetto ponga in essere condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività. La norma punisce anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 ad Euro 50.000.La pena è aumentata della metà se dal fatto deriva compromissione o

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo e sottosuolo, di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone la pena è aumentata fino alla metà.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	16/08/11	[aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011,articolomodificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (...) b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	/	c.p. (Tit. VI -bis)	452 sexies (secondo periodo)	600	1000	/	/	/	/	SI	SI	Il reato punisce chiunque gestisca in modo abusivo materiale ad alta radioattività, cioè senza le necessarie autorizzazioni o in violazione delle norme di sicurezza. La disposizione tutela la salute pubblica, la sicurezza ambientale e l'ecosistema da rischi gravi derivanti dall'uso improprio o dalla dispersione di sostanze radioattive..
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Abbandono di rifiuti in casi particolari Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.	/	D.Lgs. n.152/2006	255-bis	350	450	/	/	/	Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	SI	SI	Il reato punisce chi abbandona, deposita o immette rifiuti in modo incontrollato in violazione degli obblighi di corretta gestione previsti dalla normativa ambientale, quando la condotta assume particolare gravità per quantità, pericolosità o per i danni potenziali all'ambiente o alla salute. In tali casi, si tratta di un'ipotesi aggravata rispetto al semplice abbandono di rifiuti (art. 255), e mira a colpire comportamenti organizzati o reiterati che determinano pericolo concreto di compromissione ambientale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Abbandono di rifiuti pericolosi 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (...)	/	D.Lgs. n.152/2006	255-ter	400	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o				SI	SI	L'art. 255-ter punisce chi abbandona, deposita o immette in modo incontrollato rifiuti pericolosi, cioè sostanze o materiali che, per le loro caratteristiche

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						chimiche, tossiche, infiammabili o corrosive, possono arrecare grave pericolo per la salute umana o per l'ambiente. Il reato si configura anche quando l'abbandono avviene in aree pubbliche o private, da parte di chiunque — persona fisica, impresa o ente — in violazione degli obblighi di gestione e smaltimento previsti dal Testo Unico Ambientale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Abbandono di rifiuti pericolosi (...) 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.	/	D.Lgs. n.152/2006	255-ter	500	650	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.				SI	SI	L'art. 255-ter punisce chi abbandona, deposita o immette in modo incontrollato rifiuti pericolosi, cioè sostanze o materiali che, per le loro caratteristiche chimiche, tossiche, infiammabili o corrosive, possono arrecare grave pericolo per la salute umana o per l'ambiente. Il reato si configura anche quando l'abbandono avviene in aree pubbliche o private, da parte di chiunque — persona fisica, impresa o ente — in violazione degli obblighi di gestione e smaltimento previsti dal Testo Unico Ambientale.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Combustione illecita di rifiuti 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.	/	D.Lgs. n.152/2006	256-bis (prim o periodo)	200	450	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	La pena è aumentata di un terzo se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di	SI	SI	I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
															stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225			alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Combustione illecita di rifiuti <u>2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustioneillecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.</u>	/	D.Lgs. n.152/2006	256-bis(secondo periodo)	300	600	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12		SI	SI	
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Combustione illecita di rifiuti <u>3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</u> <u>3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.</u> <u>3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.</u> <u>(...) 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato</u>	/	D.Lgs. n.152/2006	256-bis (terzo periodo)	400	800	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno	1	12	La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui al comma 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225	SI	SI	

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
M	REATI AMBIENTALI	25undecies	Reati ambientali	08/08/25	(D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025)	Aggravante dell'attività d'impresa Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	/	D.Lgs. n.152/2006	259-bis	/	/	/	/	/		SI	SI	L'aggravante dell'attività d'impresa si applica quando i reati ambientali previsti dagli articoli 256, 256-bis e 259 del Testo Unico Ambientale vengono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale o comunque organizzata.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/12	[aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dal D.L. n. 20/2023]	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	/	D.Lgs. n. 286/1998	22, c. 12bis	100	200	/	/	/	Entro il limite di 150.000 euro.	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge ovvero con permesso di soggiorno revocato o annullato. La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di Euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato. L'art. 22 comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998 prevede che le pene di cui sopra siano aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p..
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI	25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/12	[aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dal D.L. n. 20/2023]	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (...) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,	(modificato dal D.L. n. 20/2023)	D.Lgs. n. 286/1998	12, comma 3, 3 bis e 3 ter	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,	12	24	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto promuova, diriga, organizzi,

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA					ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.						licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 Euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se le condotte sopra descritte sono commesse in presenza di due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui sopra, la pena ivi prevista è aumentata.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
																		La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 Euro per ogni persona se i fatti di cui sopra: - sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; -sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/12	[aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dal D.L. n. 20/2023]	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (...) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.	/	D.Lgs. n. 286/1998	12, c.5	100	200	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora, fuori dei casi sopra previsti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, un soggetto, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma della presente fattispecie di reato, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme D. Lgs. n. 286/1998.La pena prevista per i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a Lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.Va tuttavia segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti sopra richiamati di procurato ingresso illecito e

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – se caratterizzati dalla transnazionalità - è già prevista dalla legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8).
D	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	25terdecies	Razzismo e xenofobia	12712/2017	[aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.	/	c.p.	604 bis	200	800	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: - con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; - con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appl. cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
N	REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	25quater decies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	17/05/19	[aggiunto dalla L. n. 39/2019]	Frodi in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.	/	Legge 13 Dicembr e 1989, n. 401	1	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
N	REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	25quater decies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	17/05/19	[aggiunto dalla L. n. 39/2019]	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda	/	Legge 13 Dicembr e 1989, n. 401	4	100	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	12	24	a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.						e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone	/	D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5	200	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione	3	24	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura qualora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena prevista per

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ				
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione		
								FONTE	ART.											
						da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di					da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.									i soggetti che configurino tale fattispecie di reato è la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 Euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se le condotte sopra descritte sono commesse in presenza di due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui sopra, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 Euro per ogni persona se i fatti di cui sopra: - sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						polizia; se vi ostanto esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".												l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; -sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/ 2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	/	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	74	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/ 2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.Se l'associazione è diretta a	(modificato dalla L. n. 236/2016)	c.p.	416	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di	3	24	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano, costituendo o organizzando un'associazione criminosa, allo scopo di commettere più delitti. La pena prevista per i soggetti che

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.						contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.					realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da tre a sette anni.Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. In tal caso, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.Se l'associazione criminosa è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto ed alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero si applica la pena da cinque a quindici anni oppure da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 416 c.p.	
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/ 2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei	/	c.p.	416 bis	400	1000	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione	3	24	/	SI	SI	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione	
								FONTE	ART.										
						casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ´ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.						da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la pena della reclusione da dodici a diciotto anni. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi del primo comma di cui all'art. 416 c.p., da quindici a ventisei anni nei casi di promozione direzione e organizzazione.	
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/ 2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.	/	D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	291 quate r	400	1000	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.	
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/ 2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	/	c.p.	377 bis	100	500	/	/	/	/	SI	SI	Si precisa che tale fattispecie di reato, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001, era già prima sanzionata con la responsabilità amministrativa dell'ente – ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146/2006 – soltanto qualora la	

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		fattispecie di reato era caratterizzata dalla transnazionalità.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	12/04/06	[introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]	Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).	/	c.p.	378	100	500	/	/	/	/	SI	SI	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, dopo che sia stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno (i) a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della corte penale internazionale, o (ii) a sottrarsi alle ricerche di queste. È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità. La pena prevista per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie di reato è la reclusione fino a quattro anni. Quando il reato commesso è quello di cui al 416-bis c.p. la reclusione non è inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero una contravvenzione, la pena è la multa fino a 516 Euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
O	REATI TIRBUTARI	25quesdecies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di	/	D.Lgs. n. 74/2000	2, c.1 e 2	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.						da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			aumentata di un terzo.			inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
O	REATI TIRBUTARI	25quinquies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (...) 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	/	D.Lgs. n. 74/2000	2, c.2bis	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
O	REATI TIRBUTARI	25quinquies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti	/	D.Lgs. n. 74/2000	3	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da tre a otto anni, chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2000, al

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
					D.Lgs. n. 87/2024]	falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.						prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.			fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo in esame, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
O	REATI TIRBUTARI	25quesdecies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	/	D.Lgs. n. 74/2000	8, c.1 e 2	100	500	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
O	REATI TIRBUTARI	25quesdecies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (...) 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	/	D.Lgs. n. 74/2000	8, c.2bis	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			aumentata di un terzo.			documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
O	REATI TIRBUTARI	25quesdecies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	/	D.Lgs. n. 74/2000	10	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	SI	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la disposizione normativa punisce con la reclusione da tre a sette anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
O	REATI TIRBUTARI	25quesdecies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro	/	D.Lgs. n. 74/2000	11	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.												procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad Euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni. Inoltre, il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000. Se l'ammontare è superiore ad Euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
O	REATI TIRBUTARI	25qu inqu esde cies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)Nota:La fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora	(introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)	D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	4	100	300	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 100.000;b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"												elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.La norma prevede altresì che, ai fini dell'applicazione di quanto sopra riportato, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti (rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio di esercizio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali), della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.Infine, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate alle lettere a) e b).
O	REATI TIRBUTARI	25qu inqu esde cies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Omissa dichiarazione 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si	(introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)	D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	5	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazion e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da due anni a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto . Nota: La fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"						sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.					taluna delle singole imposte ad Euro 50.000. La medesima pena si applica anche al soggetto che non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta. La norma prevede inoltre che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	
O	REATI TIRBUTARI	25quote decies	Reati tributari	25/12/19	[aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 87/2024]	Indebita compensazione 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Nota: La fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"	(aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024)	D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	10 quote	100	400	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	SI	Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000. Inoltre, il reato punisce con la reclusione da anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sesties decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Diritti doganali e diritti di confine 1) Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.2) Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.3) L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	27	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	Sono tali tutti quei diritti che la dogana è tenuta, in base alla legge, a riscuotere in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali assumono particolare rilievo i diritti di confine (che comprendono i dazi di esportazione e quelli di importazione), i diritti di monopolio, le sovrapposte di confine ecc.Si tratta, dunque, di un gruppo di entrate con diverse caratteristiche ma

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		con una matrice comune: sono prelevate all'atto delle operazioni doganali.Il presupposto per l'obbligazione tributaria doganale è dato:— per le merci estere, dalla loro destinazione al consumo nel territorio doganale italiano;— per le merci da esportare, dalla destinazione al consumo in uno Stato estero.I soggetti passivi obbligati al pagamento dei diritti doganali sono il proprietario (cioè colui che presenta la merce in dogana o la detiene all'atto dell'importazione) e tutti i soggetti per conto dei quali la merce viene esportata o importata.A seguito della presentazione della dichiarazione doganale è dovuto il pagamento dei tributi in parola calcolati in base alla apposita tariffa doganale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Contrabbando per omessa dichiarazione 1) E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali; 2) La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.	(introdotta dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	78	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	Contrabbando per omessa dichiarazione si verifica quando un soggetto, con dolo, non adempie all'obbligo di dichiarare le merci in dogana, sottraendole alla vigilanza e al pagamento dei diritti di confine. La norma include tutte le situazioni in cui le merci non unionali vengono introdotte nel territorio nazionale senza dichiarazione, rendendo il detentore delle merci responsabile se non è in grado di giustificarne la provenienza legittima.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal	Contrabbando per dichiarazione infedele 1) Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente	(introdotta dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	79	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si	SI	SI	Contrabbando per infedele dichiarazione riguarda i casi in cui viene presentata una dichiarazione

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	TRANSDAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA				D.Lgs. n. 141/2024]	all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.						ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)			doganale, ma questa risulta dolosamente errata rispetto a elementi come qualità, quantità, origine o valore delle merci, incidendo sull'applicazione della tariffa e sulla liquidazione dei diritti dovuti.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSDAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25se xies deci es	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine 1) È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al piu' vicino ufficio dell'Agenzia;b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.2) La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/20 24	80	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSDAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25se xies deci es	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti 1) Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/20 24	81	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce chi attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI	25se xies deci es	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal	Contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse e restituzioni di diritti 1) Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/20 24	82	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce chi usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA				D.Lgs. n. 141/2024]	fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.						ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)			di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Contrabbando nell'esportazione contemporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento 1) Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	83	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce chi, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Contrabbando di tabacchi lavorativi 1) Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. 2) I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3) Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a uro 1.000.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	84	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati 1) Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2) Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	85	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Appli cabil e?	Sensi bile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.						servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)			
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.2) Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.3) La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.4) Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.5) Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	86	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ	25sexies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n.	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato	(introdotto dal D.Lgs.	D. Lgs n.	87	100	200	c) il divieto di contrattare con	3	24	Quando le imposte o i diritti	SI	SI	Risponde di delitto tentato chi compie

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	decies			75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.	n. 141/2024)	141/2024				la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)			atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il delitto è consumato quando la fattispecie prevista dalla legge come reato è completa in tutti i suoi elementi costitutivi. Non importa che il reo non abbia realizzato completamente il piano che aveva in mente; l'importante è che il fatto posto in essere corrisponda in tutto e per tutto alla fattispecie prevista dal legislatore.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Circostanze aggravanti del contrabbando Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024 e modificato dal D.Lgs. 81/2025)	D. Lgs n. 141/2024	88	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	/
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO,	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.Lgs. n. 504/1995	40	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce chiunque: a) fabbrica o raffina

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ				
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione		
								FONTE	ART.											
	REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA				D.Lgs. n. 141/2024]	evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.					e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)			clandestinamente prodotti energetici;			b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
						c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;												c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;		
						d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;												d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;		
						e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;												e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;		
						f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;												f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;		
						g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.												g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.		
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,	25sexies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni	(introdotta dal D.Lgs.	D.Lgs. n.	40 bis	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.		

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
	CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	decies			modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.	n. 141/2024)	504/1995				amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)			
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.Lgs. n. 504/1995	41	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.												
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.Lgs. n. 504/1995	42	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.Lgs. n. 504/1995	43	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Circostanze aggravanti Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.Lgs. n. 504/1995	45	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												pubblicizzare beni o servizi.						
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.Lgs. n. 504/1995	46	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	Tale fattispecie di reato punisce chiunque al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
F	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, CONTRABBANDO, REATI TRANSNAZIONALI E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	25sexies decies	Contrabbando	30/07/20	[aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024]	Confisca delle misure di sicurezza patrimoniali 1) Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2) Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3) Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4) Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale. 5) Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.	(introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D. Lgs n. 141/2024	96	100	200	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)	SI	SI	La confisca, misura di sicurezza patrimoniale, consiste nell'espropriazione delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo. Essa configura inoltre l'unica misura di sicurezza “reale” prevista dal codice penale, in quanto relativa a cose, mobili o immobili, ed è applicabile sia in via facoltativa, che obbligatoria, a seconda del tipo di relazione intercorrente tra le cose stesse ed il reato. Difatti, mentre per le cose che servono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne rappresentano il prodotto od il profitto

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
																		la confisca dipende dalla discrezionalità del giudice, per le cose che ne costituiscono il prezzo o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, oppure per gli strumenti informatici utilizzati per commettere reati informatici, la confisca è invece prevista come obbligatoria. Pertanto, mentre per le cose oggetto di confisca obbligatoria il legislatore presume la pericolosità, per le cose oggetto di confisca facoltativa il giudice deve accertare la sussistenza di un nesso eziologico diretto ed essenziale tra esse ed il fatto di reato, onde valutarne il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse. In generale, la confisca tende a prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l'espropriazione di cose che, provenendo da reati o comunque strettamente collegate alla loro esecuzione, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ad ogni modo, per prodotto del reato va intesa la cosa materiale che trae origine dal reato stesso (ad es. le banconote false); per profitto il guadagno od il vantaggio economico derivato dall'illecito penale (ad es. il denaro frutto della rapina), mentre per prezzo deve intendersi la somma o l'utilità conseguita al fine di commettere il reato (ad es. il denaro

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								Fonte	Art.									
																		ricevuto in cambio della commissione di un omicidio). Va precisato che la confisca ha carattere cautelare e non punitivo, motivo non opera il principio di irretroattività delle norme incriminatrici sancito dall'art. 2, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era normativamente prevista ovvero era prevista in maniera differente quanto a disciplina, tipi, qualità e durata.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25septies	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	/	c.p.	518 novies	100	400	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25septies	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Appropriazione indebita di beni culturali Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.	/	c.p.	518 ter	200	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica	3	24	/	SI	SI	Sulla base dell'assetto societario, della struttura organizzativa interna e dell'attività svolta dalla Società alla data di adozione del Modello 231, si ritiene che la fattispecie di reato possa astrattamente configurarsi per esempio nell'ipotesi in cui un soggetto si

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
												amministrato e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						impossessarsi di un bene culturale conseguentemente ad un ritrovamento durante attività di scavo.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties decies	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Importazione illecita di beni culturali Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	/	c.p.	518 decies	200	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties decies	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Uscita o esportazione illecite di beni culturali Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai	/	c.p.	518 undecies	200	500	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d)	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.						l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties deci es	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	<u>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</u> Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	(modificato dalla L. n. 6/2024)	c.p.	518 duod ecies	300	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	SI	SI	Chiunque distrugga, disperda, deteriori o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties deci es	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	<u>Contraffazione di opere d'arte</u> È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli	/	c.p.	518 quate rdecie s	300	700	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO			SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO											APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.						l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.						
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties deci es	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Furto di beni culturali Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	/	c.p.	518 bis	400	900	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties deci es	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Ricettazione di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	/	c.p.	518 quater	400	900	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25se pties deci es	Delitti contro il patrimonio culturale	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.	/	c.p.	518 octies	400	900	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25du odev icies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022]	Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	/	c.p.	518 sexies	500	1000	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	SI	SI	Chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E CONTRO GLI ANIMALI	25du odev icies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	23/03/22	[aggiunto dalla L. n. 22/2022]	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	/	c.p.	518 terdecies	500	1000	/	/	/	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO, DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	25 undo vicio s	Delitti contro gli animali	06/06/25	Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025	Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.	/	c.p.	544-bis	/	500	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	/	24	/	SI	NO	Questa disposizione, introdotta con la Legge 189/2004, segna il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e non semplici "cose". L'obiettivo è tutelare il benessere animale e reprimere condotte di crudeltà gratuita o sadica. L'uccisione deve essere avvenuta: <u>per crudeltà</u> , cioè con un atteggiamento sadico, gratuito o insensibile alla sofferenza dell'animale; oppure <u>senza necessità</u> , ossia in assenza di una giustificazione concreta (ad esempio difesa, sanità, sicurezza, alimentazione, ricerca scientifica autorizzata). La condotta d'impresa deve essere direttamente rivolta a cagionare la morte o sofferenze ad animali, in modo doloso e crudele (atti diretti di uccisione o maltrattamento potrebbero essere legati a versamenti dolosi con scopo di sterminare fauna in vasche/itticoltura, ipotesi comunque poco realistica). Le attività devono coinvolgere direttamente animali (trasporto, allevamento, test, gestione fauna, etc). Anche un'attività di disinfezione o abbattimento può rientrare in questa casistica se condotta con modalità vietate.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO, DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	25 undo vicio s	Delitti contro gli animali	06/06/25	Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025	Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.	/	c.p.	544-ter	/	500	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	/	24	/	SI	NO	La disposizione mira a prevenire la sofferenza degli animali, anche se non letale, e a reprimere ogni forma di abuso o sfruttamento che superi i limiti della loro natura biologica ed etologica.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.												La norma si applica a tutti gli animali vertebrati (non solo domestici) e anche a quelli utilizzati per sport, spettacolo o lavoro. La condotta d'impresa deve essere direttamente rivolta a cagionare la morte o sofferenze ad animali, in modo doloso e crudele (atti diretti di uccisione o maltrattamento potrebbero essere legati a versamenti dolosi con scopo di sterminare fauna in vasche/itticoltura, ipotesi comunque poco realistica). Le attività devono coinvolgere direttamente animali (trasporto, allevamento, test, gestione fauna, etc). Anche un'attività di disinfestazione o abbattimento può rientrare in questa casistica se condotta con modalità vietate.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO, DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	25 undo vicies	Delitti contro gli animali	06/06/25	Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025	Spettacoli o manifestazioni vietati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.	/	c.p.	544- quate r	/	500	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	/	24	/	NO	NO	L'art. 544-quater c.p. mira a impedire che la sofferenza animale diventi spettacolo o occasione di guadagno. Il reato non si limita ai casi di violenza esplicita, ma comprende qualsiasi attività che, per natura o modalità, trasformi il dolore o la morte di animali in intrattenimento o profitto.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO, DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	25 undo vicies	Delitti contro gli animali	06/06/25	Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025	Divieto di combattimenti tra animali Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro	/	c.p.	544- quinq uies	/	500	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	/	24	/	NO	NO	L'art. 544-quinquies c.p. rappresenta la forma più grave di reato contro gli animali nel contesto di spettacoli o manifestazioni violente. Il legislatore ha voluto reprimere ogni fase del fenomeno – dall'addestramento alla semplice partecipazione – per contrastare le organizzazioni criminali e la cultura della violenza verso

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.												gli animali. Si tratta di un reato di pericolo concreto: non è necessario che l'animale muoia, ma basta che sia messo in condizione di soffrire o subire danni.
P	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO, DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	25 undovicies	Delitti contro gli animali	06/06/25	Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025	Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni	/	c.p.	638	/	500	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	/	24	/	SI	NO	l'art. 638 non tutela il sentimento di pietà verso gli animali, ma la proprietà privata del titolare dell'animale. È quindi un reato contro il patrimonio, non contro la sensibilità etica o ambientale. poiché protegge l'interesse patrimoniale del proprietario e non il benessere dell'animale in sé. Tuttavia, nella prassi giudiziaria, questo articolo viene spesso applicato insieme o in concorso con l'art. 544-bis o 544-ter, quando l'animale è al tempo stesso di proprietà altrui e oggetto di crudeltà. La condotta d'impresa deve essere direttamente rivolta a cagionare la morte o sofferenze ad animali, in modo doloso e crudele (atti diretti di uccisione o maltrattamento potrebbero essere legati a versamenti dolosi con scopo di sterminare fauna in vasche/itticoltura, ipotesi comunque poco realistica). Le attività devono coinvolgere direttamente animali (trasporto, allevamento, test, gestione fauna, etc). Anche un'attività di disinfezione o abbattimento può rientrare in questa casistica se condotta con modalità vietate.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	D. Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937	14/09/24	[aggiunto dal D. Lgs. 129/2024]	Responsabilità dell'ente L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.	(aggiunto dal D. Lgs. 129/2024)	D. Lgs. 129/2024	34	100	1000	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	D. Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937	14/09/24	[aggiunto dal D. Lgs. 129/2024]	Divieto di abuso di informazioni privilegiate Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le crypto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente crypto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle crypto-attività per acquisire o per cedere tali crypto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle crypto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate: a) ad acquistare o cedere tali crypto-attività; o b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali crypto-attività. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione; b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente,	(aggiunto dal D. Lgs. 129/2024)	Regolamento (UE) 2023/1114	89	100	1000	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

FAMIGLIE DI REATI/ILLECITI		MACROCATEGORIE DI REATO				SINGOLE FATTISPECIE DI REATO/ILLECITO										APPLICABILITÀ		
COD.	DESCRIZIONE FAMIGLIA DI REATI/ILLECITI	ART. 231	DESCRIZIONE ART. 231	DATA DI INTRO.	DESCRIZ. MODIFICHE ART. 231	DESCRIZIONE REATO/ILLECITO	DESCRIZ. MODIFICHE	FONTE ORIGINALE		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Sanzioni previste dall'art.9 comma 2 del D. lgs 231/01	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note (ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni previste)	Applicabile?	Sensibile?	Descrizione
								FONTE	ART.									
						dell’offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione; c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.												
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	D. Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937	14/09/24	[aggiunto dal D. Lgs. 129/2024]	Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.	(aggiunto dal D. Lgs. 129/2024)	Regolamento (UE) 2023/1114	90	100	1000	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.
E	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE	D. Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937	14/09/24	[aggiunto dal D. Lgs. 129/2024]	Divieto di manipolazione del mercato A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti: a) salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività; ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale; b) concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più crypto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente; c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti: a) l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una crypto-attività, che	(aggiunto dal D. Lgs. 129/2024)	Regolamento (UE) 2023/1114	91	100	1000	/	/	/	/	NO	NO	Non applicabile alla realtà aziendale.

[illegible]